

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la fiscalità applicabile all'area dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse

Concluso il 23 marzo 2017

Entrato in vigore con scambio di note il 28 dicembre 2017

(Stato 28 dicembre 2017)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica francese

di seguito denominati Parti contraenti,

considerando che lo sviluppo a lungo termine dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse (di seguito «aeroporto»), al quale la Svizzera e la Francia attribuiscono notevole importanza, richiede la conclusione dell'accordo previsto dall'articolo 14 dell'allegato II della Convenzione franco-svizzera conclusa a Berna il 4 luglio 1949¹ relativa alla costruzione e all'esercizio dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim, (di seguito «Convenzione del 1949»);

considerando che l'obiettivo comune della Svizzera e della Francia è mantenere la capacità di attrazione dell'aeroporto e che, per farlo, è necessario stabilire un regime giuridico chiaro e a lungo termine, segnatamente per le imprese che esercitano un'attività nel settore svizzero dell'aeroporto;

ribadendo la propria aderenza al principio della concertazione per risolvere le difficoltà che potrebbero insorgere nell'applicazione della Convenzione del 1949 e riferendosi alle dichiarazioni congiunte adottate il 22 gennaio 2015, il 14 aprile 2015 e il 23 gennaio 2016;

ricordando il principio dell'applicazione della legislazione e della procedura francesi entro i limiti dell'aeroporto, alle condizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione del 1949;

tenendo conto della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese del 9 settembre 1966², modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscali (di seguito «Convenzione fiscale del 1966»), in particolare dell'articolo 8 relativo alla fiscalità delle imprese di trasporto aereo;

ricordando che le modalità pratiche di applicazione della fiscalità francese alle imprese che esercitano un'attività nel settore svizzero dell'aeroporto sono state oggetto dei lavori che hanno portato l'amministrazione francese a elaborare un vademecum redatto di concerto con le autorità fiscali cantonali della Svizzera;

RU 2018 77

¹ RS 0.748.131.934.92

² RS 0.672.934.91

considerando che è auspicabile evitare un doppio assoggettamento delle imprese che esercitano un'attività nel settore svizzero dell'aeroporto a imposte di natura identica o analoga, in vigore in Svizzera e in Francia, che non sono contemplate dalla Convenzione fiscale del 1966;

ricordando che lo scambio di informazioni previsto dalla Convenzione fiscale del 1966 si applica all'amministrazione o all'esecuzione della legislazione interna di ognuno degli Stati contraenti relativa alle imposte di ogni genere o denominazione;

considerando l'impegno finanziario sostenuto dalle Parti contraenti per costruire e ampliare l'aeroporto e che è opportuno ripartire in parti uguali il prodotto delle imposte percepite sugli utili realizzati dall'ente pubblico;

considerando la spesa pubblica sostenuta dagli enti territoriali francesi sul cui territorio è sito l'aeroporto;

ribadendo l'aderenza delle Parti contraenti alla pratica risultante dal metodo del consenso e della cooperazione tra gli attori economici e sociali, così come tra gli enti coinvolti, soprattutto nel settore dei rapporti di lavoro, che contribuisce al positivo sviluppo dell'aeroporto;

hanno convenuto quanto segue:

I. Disposizioni sulle condizioni di applicazione delle imposte e delle tasse fiscali francesi a carico dell'ente pubblico franco-svizzero dell'aeroporto e delle imprese di trasporto aereo

Art. 1 Fiscalità applicabile ai redditi dell'ente pubblico

1. L'imposizione dei redditi dell'ente pubblico denominato «aéroport de Bâle-Mulhouse» (aeroporto di Basilea-Mulhouse), situato sul territorio francese, è determinata conformemente alla legislazione e alla procedura francesi.

2. Ogni anno viene effettuato un prelievo di 3,2 milioni di euro sul gettito dell'imposta sulle società versata dall'ente pubblico, a beneficio degli enti territoriali interessati dalle esenzioni di cui all'articolo 5. Se il gettito dell'imposta sulle società versata dall'ente pubblico è inferiore a 3,2 milioni di euro, il prelievo è pari al gettito.

3. La Francia versa ogni anno alla Svizzera una parte pari alla metà dell'importo dell'imposta sulle società versata dall'ente pubblico eccedente la somma di cui al paragrafo precedente.

4. Le modalità di questo versamento e dell'aggiornamento dell'importo di cui al paragrafo 2 per tenere conto dell'inflazione sono definite mediante uno scambio di lettere tra le autorità competenti.

5. Sono designati come autorità competenti il ministro francese incaricato del bilancio, o il suo rappresentante autorizzato, e il capo del Dipartimento federale delle finanze svizzero, o il suo rappresentante autorizzato.

Art. 2 Fiscalità nel settore aeronautico applicabile alle imprese di trasporto aereo

1. Le imprese di trasporto aereo che effettuano servizi sulla base delle autorizzazioni di traffico rilasciate dalla Svizzera, conformemente a quanto disposto dagli articoli 8, 15 e 16 della Convenzione del 1949, sono esentate dalla tassa dell'aviazione civile.
2. Tali imprese sono assoggettate, in contropartita, a un tributo prelevato sui passeggeri imbarcati su un volo commerciale destinato a coprire i costi delle missioni di interesse generale espletate dall'amministrazione francese dell'aviazione civile in relazione con il loro utilizzo dell'aeroporto.
3. Un protocollo d'intesa concluso tra le amministrazioni svizzera e francese responsabili dell'aviazione civile stabilisce l'elenco dei costi finanziati dal tributo di cui al paragrafo precedente. Tali costi si riferiscono alle attività di disciplinamento economico e tecnico, alla regolamentazione del traffico aereo, al rispetto delle regole in materia di sicurezza e protezione dell'ambiente, delle strutture aeroportuali e degli aeromobili, alla sorveglianza antincendio e contro il pericolo costituito dalla fauna selvatica all'interno dell'aeroporto, e includono i costi strutturali associati ai suddetti compiti. Il protocollo fissa le modalità di definizione di tali costi, le regole per aggiornarli e quelle per calcolare l'ammontare di questo tributo.
4. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «imprese di trasporto aereo» corrisponde all'espressione «compagnie di navigazione aerea» ai sensi della Convenzione del 1949, segnatamente del suo allegato II.

II. Disposizioni sulla fiscalità applicabile alle imprese che esercitano un'attività nel settore svizzero dell'aeroporto

Art. 3 Imposte sui redditi

Le imposte percepite sul reddito complessivo o su elementi di reddito delle imprese che esercitano un'attività nel settore svizzero dell'aeroporto di cui all'articolo 2 della Convenzione del 1949, ivi comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori, sono stabilite conformemente alla legislazione e alla procedura francesi e nel rispetto della Convenzione fiscale del 1966, nello specifico dei suoi articoli 5 e 7.

Art. 4 IVA

Le operazioni effettuate dalle imprese che esercitano un'attività nel settore svizzero dell'aeroporto sono soggette al regime svizzero dell'IVA conformemente alla decisione di esecuzione 2017/320 del Consiglio dell'Unione europea, del 21 febbraio 2017, che autorizza la Francia a concludere un accordo con la Confederazione Svizzera per quanto riguarda l'Aeroporto di Basilea-Mulhouse contenente disposizioni che derogano all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE.

Art. 5 Altre imposte, dazi e tasse

1. Il presente articolo si applica alle imprese iscritte in un registro cantonale di commercio che esercitano un'attività nel settore svizzero dell'aeroporto, che sono residenti in Svizzera ai sensi della Convenzione fiscale del 1966 e la cui attività è legata all'aeronautica o è necessaria all'esercizio ordinario dell'aeroporto conformemente alla Convenzione del 1949 e ai suoi allegati.

Le imprese che esercitavano già un'attività nel settore svizzero dell'aeroporto al 23 gennaio 2016 sono esonerate dall'obbligo di dimostrare l'adempimento di tali condizioni.

2. La quota del capitale delle imprese di cui al paragrafo 1 attribuibile alle organizzazioni stabili situate nel settore svizzero dell'aeroporto è imponibile unicamente in Svizzera. Per la Svizzera, la competenza sulla tassazione e sulla riscossione dell'imposta sul capitale per questa quota spetta al Cantone di Basilea Città.

3. Al fine di evitare l'assoggettamento a imposte, dazi e tasse di natura identica o analoga in vigore tanto in Francia quanto in Svizzera, le imprese di cui al paragrafo 1 sono esentate in Francia dalla contribuzione economica territoriale e dalle tasse salariali annesse, così come dalle imposte, dai dazi e dalle tasse di natura identica o analoga istituite in loro sostituzione.

4. Nonostante i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in mancanza di un'imposizione in Svizzera della quota del capitale delle imprese di cui al paragrafo 1 attribuibile alle organizzazioni stabili situate nel settore svizzero dell'aeroporto, le imposte, i dazi e le tasse di cui al paragrafo precedente possono essere prelevati in Francia.

5. Le Parti contraenti possono modificare, di comune accordo, il paragrafo 3 del presente articolo se imposte, dazi e tasse di natura identica o analoga dovessero essere istituite in sostituzione delle imposte, dei dazi e delle tasse ivi contemplati.

6. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente qualsiasi introduzione o soppressione di un'imposta, un dazio o una tassa passibile di incidere sull'applicazione del presente Accordo e si consultano, per quanto possibile in via preliminare, a questo proposito. In ogni caso, le Parti contraenti si riuniscono cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, o su richiesta di una di esse, ed esaminano l'applicazione del paragrafo 3. Con l'accordo delle autorità competenti, le autorità fiscali del Cantone di Basilea Città sono associate a questo esame.

7. Le autorità competenti possono decidere di comune accordo, in caso di necessità, modalità concrete di applicazione del presente articolo.

III. Disposizioni finali**Art. 6** Interpretazione dei termini e composizione delle controversie

1. Per quanto concerne l'applicazione del presente Accordo a opera di una delle Parti contraenti in un momento dato, i termini o le espressioni non altrimenti definiti hanno il significato che a essi viene attribuito, in quel momento, dalla Convenzione fiscale del 1966, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

I termini o le espressioni non altrimenti definiti nella succitata Convenzione hanno il significato che a essi viene attribuito, in quel momento, dalla legislazione di detta Parte contraente relativa alle imposte oggetto del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, sicché il significato attribuito a un termine o a un'espressione dal diritto fiscale di detta Parte contraente prevale sul significato attribuito a questo termine o a questa espressione dalle altre branche del diritto della medesima.

2. Le autorità competenti di entrambe le Parti contraenti s'impegnano di comune accordo a risolvere le difficoltà o a dirimere le controversie che possono insorgere in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. In questo caso, previo consenso delle autorità competenti, le autorità fiscali del Cantone di Basilea Città saranno associate, se necessario, alla procedura amichevole.

Art. 7 Modifiche dell'Accordo

Il presente Accordo può essere in qualsiasi momento sottoposto a modifica previo consenso scritto di entrambe le Parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo l'adempimento delle procedure interne richieste.

Art. 8 Sospensione dell'Accordo

1. Ciascuna Parte contraente può, per motivi di ordine pubblico, sicurezza nazionale, sanità pubblica o per altri gravi motivi, sospendere l'applicazione della totalità del presente Accordo o di sue parti.

2. La sospensione di cui al paragrafo 1 è notificata all'altra Parte contraente per via diplomatica. La notifica deve indicare la data di decorrenza della sospensione.

3. Quando cessano i motivi che hanno giustificato la sospensione, la Parte contraente che ha preso l'iniziativa ne dà immediata comunicazione all'altra Parte. La sospensione perde effetto alla ricezione della notifica.

Art. 9 Denuncia dell'Accordo

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo per via diplomatica con un preavviso di almeno sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso il presente Accordo cessa di avere effetto a partire dall'esercizio contabile che inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stato notificato il preavviso.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Ciascuna Parte contraente notifica all'altra l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entra in vigore il giorno successivo alla data di ricezione della seconda notifica.

2. Per gli esercizi contabili compresi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente Accordo, la Francia versa alla Svizzera una somma pari alla metà del gettito dell'imposta sulle società versata dall'ente

pubblico per ogni esercizio conformemente all'articolo 1 paragrafo 1 del presente Accordo.

3. L'articolo 1 paragrafo 2 e l'articolo 5 del presente Accordo si applicano ai periodi d'imposizione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente legittimati o autorizzati a tale effetto dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi il 23 marzo 2017 in due esemplari in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Didier Burkhalter

Per il
Governo della Repubblica francese:

Harlem Desir